



Città di Lecce

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DIPENDENTE PARTE ECONOMICA – PER L' ANNO 2023.

Il giorno 22.12.2023, l'Amministrazione ha convocato le Rappresentanze Sindacali Unitarie e le Organizzazioni Sindacali, con protocollo n. 219328/2023 del 21/12/2023, per la definizione dell'accordo in ordine al contratto collettivo decentrato integrativo - parte economica - per il personale dipendente, in ordine alle modalità di utilizzo del fondo risorse decentrate per l'anno 2023. Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 463 del 21.12.2023 è stata approvata la costituzione del Fondo per le risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL del 16/11/2022 per l'anno 2023, nella misura di € 2.264.269,80 quali risorse aventi carattere di certezza e stabilità, € 1.051.873,64 quali risorse eventuali e variabili per complessivi € 3.316.143,44, come analiticamente indicato nell'allegato A) del medesimo atto

Considerato che sono pervenute da diversi Settori richieste di attribuzione di nuove indennità per complessivi € 66.450,00 si concorda di utilizzare le risorse disponibili per la loro erogazione

INDENNITÀ	IMPORTO EURO
per specifiche responsabilità art. 31 c. 1 CCNL 2004	64.650,00
per specifiche responsabilità art. 31 c. 2 CCNL 2004	1.800,00

In merito alle risorse disponibili per annualità 2023 si è valutata la possibilità di assegnare la somma pari ad € 190.000,00 per l'attribuzione della progressione economica all'interno delle aree con decorrenza al 1° gennaio dell'anno 2023, secondo quanto stabilito dall'art. 14 comma 3 del CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022. Le rimanenti risorse € 948.172,37, potranno essere utilizzate per la produttività da corrispondere per l'anno 2023.

Pertanto la destinazione delle risorse che costituiscono il Fondo per le risorse decentrate come costituite con il suddetto allegato A) è rappresentata dal prospetto di PREVISIONE UTILIZZO DEL FONDO ANNO 2023 che allega alla presente.

Le parti concordano, inoltre, quanto segue.

1. Si impegnano a mantenere aperta e ad alimentare la comunicazione, lo scambio di informazioni ed il confronto in vista di una relazione più trasparente ed efficace nell'interesse dell'ente e dei suoi dipendenti;
2. Approvare la destinazione del fondo secondo quanto proposto l'Amministrazione Comunale e sopra specificamente esposto.

Lecce, 28 dicembre 2023

Il presidente della delegazione trattante
Dott. Fernando Bonocuore



Dirigenti Componenti della delegazione trattante:

RSU:

Arnesano Alessandra




Brunetti Renato

Personè Fausto


Renisi Claudio




Russano Massimo



Errico Andrea



Viterbo Giuseppe



FRACASSO LUISA


COSTANTINI LARA



MAZZOTTA ANGELO




PAREO RUGGERO



DIDONFRANCESCO MATTEO



RR. Territoriali:



CSA: De Pascali Angelo

UIL: Tarantino Gianluca

CISL: Alessandra Arnesano

C*SA Angelo De Pascali



CITTÀ DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 483 del 28/12/2023

OGGETTO: COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2023 E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA AL RAPPRESENTANTE DI PARTE PUBBLICA.

L'anno duemilaventitre addì ventotto del mese di Dicembre alle ore 13:05, nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Carlo Maria Salvemini la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il vice Segretario generale Raffaele Parlangeli.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Sindaco	SALVEMINI CARLO MARIA	X	
<u>2</u>	Vice Sindaco	SIGNORE SERGIO	X	
<u>3</u>	Assessore	CICIRILLO FABIA ANNA	X	
<u>4</u>	Assessore	DE MATTEIS MARCO		X
<u>5</u>	Assessore	FORESIO PAOLO	X	
<u>6</u>	Assessore	GNONI CHRISTIAN	X	
<u>7</u>	Assessore	MIGLIETTA RITA MARIA INES		X
<u>8</u>	Assessore	MIGLIETTA SILVIA	X	
<u>9</u>	Assessore	NUZZACI MARCO		X
<u>10</u>	Assessore	VALLI ANGELA		X

PRESENTI: 6 ASSENTI: 4

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

LA GIUNTA COMUNALE

Istruttoria dell'Ufficio Stipendi e dell'Ufficio Relazioni Sindacali

Le risorse finanziarie destinate al fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato sono determinate annualmente dagli enti ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di comparto, e compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli strumenti di programmazione economica finanziaria dell'Ente.

La costituzione del fondo, nel rispetto dei canali di finanziamento previsti dalla normativa in vigore, è atto unilaterale dell'amministrazione, mentre la ripartizione delle risorse è oggetto di contrattazione decentrata fra l'amministrazione e la parte sindacale.

Il CCNL sottoscritto in data 21 maggio 2018, al fine di offrire a tutti gli enti del Comparto Funzioni Locali elementi di maggiore certezza sia nella costruzione corretta delle risorse locali, sia per quanto riguarda le possibili destinazioni, ha introdotto alcune importanti innovazioni rispetto alla previgente normativa. In particolare all'art. 67 è previsto che, pur mantenendosi la distinzione tra "risorse fisse" e "risorse variabili", nell'ambito della costituzione del fondo per le risorse decentrate, si provvede ad effettuare un riordino delle singole voci che lo compongono, dando luogo, in particolare, alla previsione a decorrere dall'anno 2018, di un unico importo consolidato pari al totale delle risorse stabili ex art. 31, comma 2, del CCNL 22 gennaio 2004, relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di revisione contabile, al netto delle risorse destinate nel medesimo anno, a carico del fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative il cui finanziamento pertanto, anche negli Enti con personale di qualifica dirigenziale, diviene a carico del bilancio, fermo restando il rispetto del vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.

La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017.

Le risorse decentrate stabili, aventi il carattere della certezza e della continuità (art. 79 c.1 CCNL 2019-2021)), sono destinate a sostenere gli oneri che sono necessari per corrispondere le voci del trattamento economico accessorio che hanno un carattere "rigido", cioè che determinano oneri che hanno natura sostanzialmente permanente (progressioni economiche orizzontali, quote dell'indennità di comparto a carico del fondo, ecc.).

Le risorse decentrate variabili, aventi il carattere dell'eventualità (art. 79 c.2 lett. a) CCNL2019-2021), vengono determinate annualmente ed hanno, quindi, una natura sostanzialmente incerta sia nell'anno che nel quantum; le scelte discrezionali relative alla misura delle singole voci devono essere decise da parte degli organi politici.

In tema di risorse variabili del fondo, la relativa quantificazione annuale viene decisa nel rispetto del vincolo di cui all'art. 40, comma 3-quinquies del medesimo decreto, che con riferimento agli enti locali testualmente dispone:

"...gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto

legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione...”.

Il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che ha disciplinato la determinazione del fondo relativo al trattamento del salario accessorio del personale, all'art. 23, comma 2 prevede che: “Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”.

Con Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita), coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, all'art. 33 comma 2 ultimo periodo, è stato previsto che: “...Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”.

Con DECRETO 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” del Ministro per i Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, in attuazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni e stato chiarito che “...Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 923 del 19.12.2016 è stata approvata la costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2016, come rettificata con DSG n. 06223/2017 del 23/11/2017 (Det. Sett. 261/2017 CdR XVIII del 23/11/2017) per l'importo complessivo di € 3.620.822,36 suddiviso in € 2.465.539,49 quali risorse aventi carattere di certezza e stabilità ed € 1.155.282,87 quali risorse eventuali e variabili.

Secondo il principio di diritto enunciato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con la Deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG: “Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”.

L'ARAN con l'orientamento applicativo CFL_46 ha precisato che: “Gli enti, invece, considerati dall'art.67, comma 6, terzo periodo, come si evince dalla lettura della clausola contrattuale, si trovano nella condizione di poter procedere allo stanziamento di risorse variabili (ivi comprese

quelle della lett.e), del comma 3, del medesimo art.67), ma il relativo importo non può, comunque, essere incrementato e superare, conseguentemente, 1 / 2 CFL46 quello delle risorse di cui si tratta, sempre di natura variabile, complessivamente già previste nell'anno precedente. In tale limite dell'anno precedente, comunque, non rientrano quelle risorse il cui stanziamento è consentito anche agli enti in stato di dissesto e cioè quelle previste dal comma 3, lett.c), del medesimo l'art.67, dato che la clausola del terzo periodo fa riferimento alle "complessive risorse di cui al periodo precedente". (...omissis...) Non rientrano nel regime dell'art.67, comma 6, del CCNL del 21.5.2018, inoltre, le risorse di cui all'art.68, comma 1, ultimo periodo, del CCNL del 21.5.2018"

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 910 del 28.12.2018 è stata approvata la costituzione definitiva del fondo risorse decentrate per l'anno 2018, secondo il seguente prospetto:

TOTALE RISORSE STABILI - ANNO 2018	1.954.335,00
TOTALE RISORSE VARIABILI PREVISIONE - ANNO 2018	1.156.513,00
TOTALE RISORSE DECENTRATE ANNO 2018	3.110.848,00
Somme che non vanno nel tetto al fondo per la contrattazione decentrata	89.534,00
TOTALE RISORSE DECENTRATE soggette al limite ex art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017	3.021.314,00
Art. 67, comma 1 e art 15 comma 5 del CCNL 21/05/2018 Risorse che gli enti hanno destinato, nell'anno 2017, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative che, a seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili, sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti. Determinazione Dirigenziale n. 05115/2018 del 16/10/2018	599.508,00
TOTALE RISORSE nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017	3.620.822,00

Con Determinazione Dirigenziale n. 2156 del 19/07/2023, si è provveduto alla costituzione del fondo per le risorse decentrate provvisorio per il personale non dirigente, PARTE STABILE e PARTE VARIABILE, ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022, da destinare nell'anno 2023 agli utilizzi previsti di cui all'art. 80 del medesimo CCNL, nell'importo complessivo di € **3.439.579,42**, di cui € **2.243.401,29** quale parte stabile (permanentemente decurtato della quota prevista dall'art. art. 67, comma 1, del nuovo CCNL 21/05/2018, per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ex art. 15 co. 5 di detto CCNL) ed € **1.196.178,13** quale parte variabile. Si fa presente che nella suddetta Determinazione Dirigenziale risulta sottostimato l'importo relativo ai differenziali stipendiali perché calcolato senza tenere conto del riconoscimento delle PEO riconosciute nel 2023 con decorrenza dall'anno 2021.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 463 del 21.12.2023 è stata approvata la costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2023, Allegato A) della suddetta delibera G.C., secondo la seguente tabella riassuntiva:

TABELLA RIASSUNTIVA		
TOTALE RISORSE STABILI - ANNO 2023 (+)	+	2.264.269,80
TOTALE RISORSE VARIABILI PREVISIONE - ANNO 2023 (+)	+	1.051.873,64
TOTALE RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 (=)	=	3.316.143,44
Somme che non rientrano nel tetto del fondo per la contrattazione decentrata (-)	-	294.829,44
TOTALE RISORSE DECENTRATE soggette al limite ex art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017 (=)	=	3.021.314,00
Risorse che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative/elevate qualificazioni (+)	+	599.508,00
TOTALE RISORSE nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 (=)	=	3.620.822,00

<p>Somme da autofinanziamento che transitano dal fondo (art. 67, comma 3 lettera c), del CCNL 21/05/2018) per incentivi funzioni tecniche e incentivi alla progettazione, compensi professionali Avvocatura dell'ente per somme recuperate su sentenze con condanna alle spese , compensi Istat, compensi per servizi resi dalla Polizia Locale a favore di privati compensi per servizi resi a favore di privati, dal Settore Servizi demografici per la celebrazione di matrimoni civili in siti comunali e siti privati, risorse derivanti dal recupero evasione IMU-TARI, incentivi relativi all'attività dell'ufficio tributi in sede contenziosa</p>	<p>823.166,46</p>
--	--------------------------

Considerato che la presente deliberazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico – finanziaria dell'Ente.

L'Assessore al Personale, Avv. Christian Gnoni

VISTA l'istruttoria dell'Ufficio Personale,

PROPONE alla Giunta Comunale l'adozione del presente atto deliberativo;

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il quale prevede che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;

Visto l'art. 79, commi 2 e 4, del CCNL 16/11/2022, il quale prevede la possibilità di destinare alla parte variabile del fondo per le risorse decentrate:

- un importo massimo corrispondente all'1,2% del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, da valutare in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa - comma 2 lett. b);
- risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato - comma 2 lett. c);

Visto altresì l'art. 79, comma 4, del CCNL 16/11/2022, il quale prevede che gli enti possono stanziare le risorse di cui sopra nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale;

VISTE le seguenti deliberazioni:

- di C.C. n. 11 del 28/02/2023, di approvazione del Documento unico di programmazione 2023 - 2025 con gli atti di programmazione settoriali, e successive variazioni;
- di C.C. n. 12 del 28/02/2023, di approvazione del bilancio di previsione finanziario di competenza 2023 - 2025 (art. 11 d.lgs. n. 118/2011), e successive variazioni;
- di C.C. n. 19 del 22/03/2023, ad oggetto "approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale riformulato (art. 243-bis, d.lgs. n. 267/2000) in base al "Patto per Lecce" sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla delibera di C.C. n° 184 del 20/12/2022 (art. 43 DL n. 50/2022 comma 5-bis)";

Preso atto che il Comune di Lecce ha rispettato il vincolo in materia di contenimento della spesa del personale per l'anno 2022;

Rilevato che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, come previsto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

Rilevato, inoltre, che il Decreto Legge 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), convertito in Legge n. 58/2019, all'art. 33 comma 2 ultimo periodo ha stabilito che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

Considerato che con DECRETO 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" del Ministro per i Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, in attuazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni è stato chiarito che *"Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018"*;

Visto l'art. 40, comma 3-quinques, 3° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il quale prevede che lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Viste la Deliberazioni di Giunta Comunale

- di G.C. n. 88 del 9/03/2023, ad oggetto "approvazione del piano esecutivo di gestione 2023-2025 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000), e successive variazioni;"
- di G.C. n. 89 del 10/03/2023, ad oggetto "approvazione del piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021";

nelle quali sono stati individuati gli obiettivi di performance organizzativa ed individuale, in coerenza con gli strumenti di programmazione dell'Ente;

Ritenuto, nel rispetto dei vincoli e degli strumenti di cui sopra, di mettere a disposizione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2023 ulteriori risorse aggiuntive variabili per gli utilizzi previsti dall'art. 68, comma 2, del CCNL 21/05/2018, tra cui, in particolare, per i premi legati al raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale definiti nell'**Allegato B)** di cui alla deliberazione G.C. n. 463 del 21.12.2023 e qui allegato come parte integrante e sostanziale.

Dato atto che la primalità sopra citata sarà in ogni caso attribuita secondo i criteri definiti nel sistema di misurazione e valutazione della performance;

VISTO l'art. 80 del CCNL del 16.11.2022 del personale del comparto Funzioni Locali il quale individua l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 79 del medesimo CCNL;

VISTA ED ESAMINATA la Pre-intesa del CCDI per il personale dipendente parte economica – per l'anno 2023 concordata con le OO.SS. nella seduta del 22/12/2023 con l'approvazione, dello schema di utilizzo del Fondo per le risorse decentrate dell'Anno 2023, allegato **al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso**;

VISTO il verbale n. 249 del 28/12/2023 a firma del Collegio dei Revisori, con il quale si certifica che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2023 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2023, nel limite dell'importo complessivo di € 3.316.143,44.

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 in ordine ai poteri della Giunta Comunale;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Con votazione unanime dei presenti resa per alzata di mano,

DELIBERA

- 1. DI DARE ATTO** della costituzione del fondo per le risorse decentrate di cui art. 79 del CCNL 16/11/2022 per l'Anno **2023**, nella misura complessiva di € **3.316.143,44** di cui: € **2.264.269,80** quali risorse aventi carattere di certezza e stabilità ed € **1.051.873,64** quali risorse eventuali e variabili, come analiticamente indicato nell'**Allegato A)** della Deliberazione della Giunta Comunale n. 463 del 21.12.2023;
- 2. DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 4 del CCNL del 31.7.2009 risultano rispettate le condizioni per poter procedere all'integrazione delle risorse destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa, quali il rispetto dei vincoli in materia di contenimento della spesa di personale, l'attivazione di idonei sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività dell'amministrazione e l'osservanza di specifici indicatori di capacità finanziaria;
- 3. DI DARE ATTO**, altresì, che l'importo complessivo del fondo 2023, al netto delle voci non computate nel limite, non supera l'ammontare delle risorse complessivamente ed effettivamente destinate al trattamento accessorio del personale nell'anno 2016;
- 4. DI AUTORIZZARE** il dirigente del CDR 1, quale Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica, alla sottoscrizione dell'allegata "Preintesa Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale dipendente. Area NON Dirigenziale- Parte Economica – per l'Anno 2023" con la relativa tabella di utilizzo del Fondo ad esso allegata

5. **DI TRASMETTERE** copia della presente delibera all'ARAN, alla R.S.U. e alle Organizzazioni Sindacali;
6. **DI DICHIARARE**, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del DLgs 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

Il vice Segretario generale
Raffaele Parlangei
(atto sottoscritto digitalmente)

